

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 maggio 2021, n. 156  
**Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020 "Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE" – III modifica.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con DD n. 355 del 17/01/2021 avente ad oggetto *"Regolamento regionale 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I Bimestre"* si è proceduto all'assegnazione di posti ai soggetti pubblici e privati che avessero inoltrato istanza di autorizzazione alla realizzazione secondo il procedimento di cui all'art 7 della LR 9/2017 utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA 4- 5-6 e 7 con la documentazione ivi prevista.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 venivano assegnati in via provvisoria i posti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con successive determinazioni (DD. N. 29 del 09/02/2021 e 138 del 18/05/2021) si provvedeva a modificare parzialmente la predetta determina.

Si rende necessario, per le motivazioni di seguito indicare adottare le seguenti ulteriori modifiche:

**1. ALLEGATO 7 "CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI RR 4/2019 I BIMESTRE" – DSS SAN MARCO IN LAMIS – COMUNE SAN GIOVANNI ROTONDO – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTI A SILENTE SRL E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

Con nota inviata via Pec allo scrivente servizio, in data 02/12/2019 e acquisita a questo protocollo al n. AOO183/15763 del 10/12/2019, il Comune di San Giovanni Rotondo inoltrava istanza della società "SILENTE

SRLS”, con sede in San Giovanni Rotondo Via Bianca n.29, ai fini della verifica del parere di compatibilità al fabbisogno regionale per una struttura sociosanitaria ubicata nel comune di San Giovanni Rotondo alla via Foggia km 2,520 con dotazione di n.40+30 posti letto relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

- *RSA di mantenimento anziani – tipo A – R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 40 p.l. pari a n. 2 nuclei*
- *Centro diurno non autosufficienti con dotazione di n. 30 posti.*

Con nota Prot. n. AOO 183/953 del 20/01/2021, lo scrivente Servizio, trasmetteva la scheda di valutazione relativa all’istanza di autorizzazione alla realizzazione del Centro diurno non autosufficienti e chiedeva di integrare le carenze documentali rilevate al fine di procedere all’assegnazione definitiva dei 30 posti, pari ad un nucleo, così come disposto nella DD 355 del 17/12/2020.

Nello specifico si chiedeva:

- al Comune di San Giovanni Rotondo di inviare la documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;
- al legale rappresentante della struttura di integrare la documentazione ed in particolare di inviare idoneo titolo di proprietà/diritto reale di godimento/altro titolo legittimante (agli atti è stata acquisita dichiarazione attestante la disponibilità dell’immobile a firma del proprietario dei locali).

In merito la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia il Comune di San Giovanni Rotondo, Area 3, Gare e Appalti, Territorio, Ambiente e Attività Produttive, comunicava con nota prot. N. 3859 del 06/02/2021: che *“la particolare tipologia di attività (omissis) avente comunque carattere non ospedaliero, ma con impronta marcatamente sociale, non sarebbe compatibile in senso stretto con le attuali destinazioni e che pertanto l’esame della conformità alla normativa urbanistica ed edilizia condurrebbe, attraverso una pura e semplicistica analisi “asettica” nella direzione sfavorevole all’insediamento della struttura di che trattasi “*

Nella stessa nota il Comune di San Giovanni chiedeva alla Regione di fornire *“un contributo al fine di poter inquadrare correttamente la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia”* e al contempo demandava al Sindaco e all’Assessore all’Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo la decisione in merito all’applicazione alla fattispecie dell’art 24 quater del DPR 380 del 2001 *“Usi temporanei”* (introdotto dalla L n. 120 del 11/09/2020) di conversione del DL n 76/2020.

Con nota Prot. 2461 del 12/02/2021 codesto Servizio *“rilevato che, tale nota non esprime un chiara indicazione circa la sussistenza o meno dei requisiti urbanistici”* chiedeva al Comune di San Giovanni Rotondo *“di inviare idonea documentazione con cui attestati ai sensi dell’art 2 comma 7 della LR 9 del 2017 l’esito della verifiche effettuate concedendo un’ulteriore ultima proroga del termine di 10 giorni dalla notifica della presente per dare seguito a tele richiesta”*.

Seguiva nota del Comune di San Giovanni Rotondo, Area 3, Gare e Appalti, Territorio, Ambiente e Attività Produttive prot. n. 6398 del 27/02/2021 con cui il Dirigente, Dott. Ing Saverio Pio Longo comunicava quanto segue:

**“Considerato che:** la succitata Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 26.02.2021 nonché l’avvenuta sottoscrizione in data odierna di apposita convenzione tra questo Comune e la società proponente, in applicazione dell’art.23-quater del D.P.R. n.380/2001, pur non comportando mutamento di destinazione d’uso della parte di complesso immobiliare interessata (che resta a destinazione turistico-ricettiva), **costituisce titolo per l’uso temporaneo, per la durata di anni sei (anni 6) prorogabili per eventuali ulteriori sei, ai sensi dell’art.23-quater commi 4-5 del D.P.R. n.380/2001** così come di recente modificato ed integrato dalla L. n.120 del 11.09.2020 di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020 - Decreto Semplificazioni; la disposizione legislativa dello Stato, come sopra richiamata e per i principi in essa contenuti, oltre che in base

ai principi sanciti dal titolo V della Costituzione, fa sì che la previsione della L.R. n.9/2017 (art.7 comma 2) per la parte inerente alla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica possa ritenersi assorbita in presenza di autorizzazione ex art.23-quater commi 4-5;- l'intervento è conforme alla normativa edilizia, **fatta salva l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi edilizi minori**; Ritenuto, per quanto sopra, che sussistono tutti i presupposti di legge per l'emanazione di un favorevole provvedimento di accertamento della verifica di conformità urbanistica ed edilizia, così come richiesto formalmente dall'art.7 comma 2 della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii.; per tutto quanto sopra riportato, ACCERTA per i motivi ed in base agli atti riportati nella prefata narrativa, nonché alle condizioni indicate, la formale conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento "Centro diurno per anziani non autosufficienti" da attuarsi presso una parte del complesso immobiliare sito lungo la S.P. 45-bis per Foggia, identificato catastalmente al foglio di mappa n.65 - particella n.168 - subalterno n.20, piani terra e primo, proposto dalla ditta Silente s.r.l.s.."

Rilevato che

l'art. 23-quater del D.P.R. 380/2001, introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera m-bis), della legge n. 120 del 2020 e nominato "Usi temporanei", è così articolato: "1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative **economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale**, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. 2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socioeconomici ed ambientali indicati al comma 1. 3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola: a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali. 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di **eventuali interventi di adeguamento** che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare **comunque con modalità reversibili**, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. 5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale. 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale";

La disposizione posta a fondamento del parere urbanistico edilizio rilasciato dal Comune di San Giovanni Rotondo risponde ad una funzione transitoria volta a permettere lo sviluppo di iniziative che nulla hanno a vedere con le attività di carattere propriamente sanitario svolte all'interno delle strutture disciplinate dai RR 4 e 5 del 2019.

Ed invero, come noto la Regione ha operato una revisione normativa del settore sociosanitario, facendo sì che le strutture sociosanitarie rientrassero nell'ambito di applicazione della **normativa sanitaria e non più in quella relativa ai servizi sociali** ( LR n. 19/2006 e RR n. 4/2007).

La riforma del sistema socio sanitario ha avuto inizio con l'approvazione della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 ed è culminata nell'approvazione dei RR 4 e 5 del 2019 (pubblicati sul B.U.R.P. del 25/1/2019) aventi ad oggetto rispettivamente la disciplina delle Rsa/ centri diurni non autosufficienti e delle Rsa/centri diurni disabili.

Con specifico riferimento ai centri diurni non autosufficienti il RR 4 del 2019 prevede esplicitamente che "Il

*Centro diurno per soggetti non autosufficienti eroga trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di **tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico e tutelare**. (omissis) Finalità complessive del Centro sono le seguenti: controllare/contenere il processo di deterioramento cognitivo ed i disturbi del comportamento; mantenere il più a lungo possibile le capacità funzionali e socio relazionali; consentire il mantenimento dei soggetti a domicilio, ritardandone il ricovero in strutture residenziali; aiutare la famiglia a comprendere l'evoluzione cronica della malattia e supportare il care giver rispetto alle attività del Centro. Il centro deve, in ogni caso, organizzare: servizio di accoglienza; attività di cura e assistenza alla persona; servizio medico e infermieristico; attività di terapia occupazionale; attività di stimolazione/riattivazione cognitiva (memory training, terapia di riorientamento alla realtà- ROT, training procedurale); attività di stimolazione sensoriale (musicoterapia, arte terapia, aromaterapia, ecc.); attività di stimolazione emozionale (terapia della reminiscenza, terapia della validazione, psicoterapia di supporto) ; strategie per la riduzione della contenzione, specie farmacologica, e per l'utilizzo dei presidi di sicurezza socializzazione, attività ricreative, ludiche, culturali, religiose servizio pasti)".*

Le predette finalità, di carattere marcatamente sanitario, non solo non coincidono con quelle indicate dalla norma (**economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale**) ma, peraltro, non si conciliano con il carattere temporaneo dell'accertamento urbanistico - edilizio eseguito sul complesso immobiliare oggetto dell'intervento (6 anni prorogabili per eventuali ulteriori 6) stante la necessità di garantire continuità assistenziale agli utenti in carico.

Peraltro, la stessa validità del parere urbanistico edilizio rilasciato è condizionata. Ed invero, il responsabile dell'ufficio tecnico esprime parere favorevole *"fatta salva l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi edilizi minori"*.

In altre termini, non solo è assentita la compatibilità urbanistico- edilizia per un tempo limitato ma, il parere, è anche condizionato al rispetto delle previsioni ivi indicate sull'adempimento delle quali da parte del privato il Comune dovrà vigilare, con l'ovvia conseguenza che la Regione sarebbe esposta ad eventuali riesami successivi al rilascio del documento formale dovuti a fatti e dettami sopravvenuti.

In ultimo, quanto alla possibilità della Regione di accogliere l'istanza del privato sulla base di un parere urbanistico edilizio siffatto si precisa che ai sensi della LR 9 del 2017 la predetta possibilità è esclusa in quanto l'iter procedurale disciplinato dalla legge che prende le mosse dal rilascio del parere di compatibilità regionale e che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è caratterizzato dalla definitività dei provvedimenti emessi i quali sono peraltro rilasciati *"esclusivamente per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce"* (art 17 comma 1 LR 9 del 2017).

Proprio in ragione della predetta definitività la Legge prevede quale atto propedeutico che il Comune attesti l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art 7 comma 2).

Tale atto non può, pertanto, avere una durata limitata nel tempo né essere sottoposto a qualsivoglia prescrizione.

In ragione delle suesposte argomentazioni, con la presente si propone di rettificare la DD 355 del 2020 nonché tutti gli atti connessi e consequenziali, come segue:

- I. modificare l'Allegato 7 – *"Centro diurno non autosufficienti RR 4/2019 I bimestre"*– DSS San marco in Lamis – San Giovanni Rotondo – Istante Silente (Via Foggia km 2,52) revocando l'assegnazione dei 30 posti assegnati e aggiungendo nella voce note/motivazione la motivazione sopra riportata da *"Rilevato che l'art. 23-quater del D.P.R. 380/2001....."* fino a *".....definitività la Legge prevede quale atto propedeutico*

che il Comune attesti l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art 7 comma 2)";

- II. Conseguentemente annullare la scheda relativa alla Valutazione comparativa di cui alla DGR 2037 del 2013 – DSS San Marco il Lamis in quanto Silente (Via Foggia Km 2,52) essendo carente dei requisiti urbanistico - edilizi non accede alla valutazione comparativa e i posti presenti nel distretto sono sufficienti a soddisfare gli altri due istanti;
- III. Provvedere all'assegnazione provvisoria di 26 posti richiesti per Centro diurno non autosufficienti alla Società Cooperativa Gargano salute (Via Adua n. 1);
- IV. Disporre l'invio della richiesta di integrazione documentale con successiva comunicazione, alla Soc. Cooperativa Gargano Salute per l'istanza relativa al Centro diurno non autosufficienti sita in San Giovanni Rotondo alla Via Adua n. 1;
- V. Riportare nella colonna 13 denominata "posti rimanenti" dell'Allegato 7 nella riga corrispondente al DSS San Marco in Lamis il n. 1 posti residui;

**2." ALLEGATO 7 "CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI RR 4/2019 I BIMESTRE"- DSS MARGHERITA DI SAVOIA – COMUNE SAN FERDINANDO DI PUGLIA– REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTI A METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL ONLUS.**

Con pec trasmessa il 31 gennaio 2020, il Comune di San Ferdinando di Puglia (Bt), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R n. 2153 del 25/11/2019 dal Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus –PI 05457290723 - con sede in Molfetta (Ba), Viale Pio XI n.48/41-42, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno non autosufficienti, da ubicare nel Comune di San Ferdinando di Puglia alla Via Trinitapoli n.14, con dotazione di n. 30 posti. Tale richiesta rientra nel I bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. n. 4 del 2019;
- Documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante Sig. Luigi Paparella;
- Relazione tecnica descrittiva;
- Relazione tecnica di verifica ai parametri di cui alla DGR n.2037 del 2013;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà DPR 28 dicembre 2000, n.445
- Delibera di Giunta Comunale N. Registrazione 11 Prot. n. 1883 del 23.01.2020 "concessione in locazione immobili di proprietà comunale. Atto d'indirizzo";
- Tav.1 Planimetria generale, Tav 2 Planimetria Piano Terra.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'**autorizzazione alla realizzazione** le strutture:

**1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"**  
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

**1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.**

**2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".**

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Con DD n.355 del 17/12/2020 avente ad oggetto "Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre" in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalla DGR n.2153 del 2019 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di "posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti" ovvero di "fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto".

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 sono stati assegnati in via provvisoria i posti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con nota prot. AOO183\_955 del 20/01/2021 è stata notificata la DD n. 355 del 17/12/2020 alla società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus, nella quale le sono stati assegnati in via provvisoria i 30 posti di CD non autosufficienti, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali relativa al Centro diurno non autosufficienti sito nel comune di San Ferdinando di Puglia alla Via Trinitapoli n.14. Inoltre, è stata richiesta integrazione documentale, chiedendo entro e non oltre 10 giorni dalla presente:

1. al legale rappresentante della struttura di integrare la documentazione mancante ed in particolare di trasmettere idoneo titolo di proprietà/titolo reale di godimento/altro titolo legittimante (agli atti risulta Delibera di Giunta n.1883 del 23/01/2020 – Atto di indirizzo);
2. al Comune in indirizzo ad inviare documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Con pec trasmessa in data 25.01.2020, il Comune di San San Ferdinando di Puglia ha dichiarato :

- **"che la porzione dell'immobile sito in via Trinitapoli n.14, facente parte del cc.dd. Palazzo Rescigno già concesso in uso al Centro di Riabilitazione Pugliese srl, è di proprietà del Comune di San Ferdinando di Puglia;**

- **che l'immobile è destinato a Centro di Riabilitazione ed Ente Assistenziale;**

- **che la destinazione urbanistica è conforme con quelle previste dal vigente PUG, approvato con Delibera di C.C. n.20 del 28.05.2018 pubblicata sul B.U.R.P. il 21.06.2018 n.82, (CUS.E. Contesto urbano per servizi esistenti – attrezzature socio/culturali, attrezzature sanitarie e assistenziali)".**

Con pec trasmessa il 28 gennaio 2021, la società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus trasmette:

- l'attestazione del Responsabile Assetto del Territorio;
- Deliberazione della Giunta Comunale N. Registrazione 11 del 23/01/2020 (Prot.1883 del 24.01.2020 in cui il comune di San Ferdinando di Puglia delibera:
  - di demandare al Settore Assetto del Territorio, Attività Produttive, Agricoltura, Patrimonio, Manutenzioni di:
    - a) effettuare apposito sopralluogo al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'immobile a piano terra presso palazzo Rescigno, da concedere in locazione al concorso Metropolis, previo spostamento del centro di riabilitazione pugliesi srl;
    - b) provvedere ad indicare il canone di locazione dovuto, secondo i parametri già applicati al Centro di Riabilitazione Pugliesi s.r.l.;
  - di demandare al Settore Servizi Sociali – Servizio Pubblica Istruzione di verificare la fallibilità dello spostamento dei Centri di Riabilitazione Pugliesi srl nel plesso scolastico Pasculli che allo stato attuale non risulta occupato da alcuna sezione scolastica;

Con nota prot. n. 2769 del 4/02/2021, il comune di San Ferdinando di Puglia attestava che la delibera della giunta comunale n.11 del 23/01/2020 (Prot. n. 1883 del 24/01/2020) “omissis ... è tuttora efficace non essendo mai stata revocata”.

Tenuto conto che

- l'immobile di proprietà comunale sito nel comune di San Ferdinando di Puglia alla via Trinitapoli n. 14, allo stato attuale, è destinato allo svolgimento delle attività del Centro di Riabilitazione Pugliese srl, pertanto risulta occupato e dunque non è disponibile ad ospitare il Centro diurno per soggetti non autosufficienti della società Metropolis;
- la struttura in oggetto sita nel Comune di San Ferdinando di Puglia alla via Trinitapoli n.14, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione da parte della società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus allo scrivente Servizio in data 31.01.2020, doveva essere disponibile sin da subito mediante un idoneo titolo di godimento;
- come prevede l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “ 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del **titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante**, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato”;
- alla data odierna la Delibera di Giunta Comunale n. Registrazione n.11 del 23/01/2020 (Prot. n. 1883 del 24/01/2020) avente ad oggetto “Concessione in locazione immobili di proprietà comunale. Atto d'indirizzo” ancora efficace, non costituisce un “titolo di proprietà, diritto reale di godimento o altro titolo legittimante” nei confronti della società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus.

Tanto considerato, in ragione di quanto innanzi enunciato si propongono le seguenti modifiche alla DD 355 del 17/12/2020, nonché a tutti gli atti connessi e consequenziali:

- VI. modificare l'Allegato 7 – “Centro diurno non autosufficienti RR 5/2019 I bimestre”– DSS Margherita di Savoia – San Ferdinando di Puglia – Istante Metropolis consorzio di cooperative sociali arl onlus ( Via Trinitapoli n. 14) revocando l'assegnazione dei 30 posti assegnati (di cui 25 disponibili nel distretto e 5 concessi per completamento del nucleo) e aggiungendo nella voce note/motivazione la motivazione sopra riportata da “Tenuto conto che l'immobile di proprietà comunale .....” fino a “.....non costituisce un “titolo di proprietà, diritto reale di godimento o altro titolo legittimante” nei confronti della società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus”;

VII. Riportare nella colonna 13 denominata “*posti rimanenti*” dell’Allegato 7 nella riga corrispondente al DSS Margherita di Savoia n. 25 posti residui;

**3. ALLEGATO 6 “RSA NON AUTOSUFFICIENTI RR 4 DEL 2019 I BIMESTRE”– DSS POGGIARDO– COMUNE SAN CASSIANO– REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DEI POSTI A COMUNE DI SAN CASSIANO.**

Con pec trasmessa il 2 dicembre 2019, il sindaco del Comune di San Cassiano (LE), a seguito dell’istanza formulata secondo il modello di domanda REA – 5 associata allegato alla D.G.R n. 2153 del 25/11/2019 dal Sig. Gabriele Petracca, in qualità di legale rappresentante del Comune di San Cassiano PI 00597620756 con sede in San Cassiano in Piazza Cito sn e dal Sig. Antonio Potì, in qualità di legale rappresentante della società Advisor srl –PI 04670700758 con sede in Lecce, alla Via Ernesto Simini n.36, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata **all’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per ulteriori 6 posti letto RSA di mantenimento anziani tipo A- RR 4/2019 pari a n.1 nucleo, rispetto ai 25 di cui alla dotazione attuale** di una Rsa non autosufficienti, nel Comune di San Cassiano (Le), in Via Lubelli n.1, denominata “Giovanni Catamo”.

Tale richiesta rientra nel I bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All’istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. n.4/2019 (allegato REA – 5 associata della D.G.R. 2153/2019);
- Documenti d’identità dei Sig.ri Gabriele Petracca e Antonio Potì;
- Elenco parametri valutativi ai sensi della DGR 2037/2013;
- Relazione generale;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi DPR 445/2000 del 23/10/2019;
- Rep. n.61452 - Reg.to a Maglie il 4 febbraio 1986 Atto di donazione;
- Allegato 1 Stato di fatto , ottobre 2019;
- Allegato 2 Stato di progetto, ottobre 2019;

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all’atto della presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LE RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA

Come si evince dall’art. 5.1 del R.R. n.4/2019 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER LE RSA

“*Gli standard dimensionali sono determinati nelle misure che seguono, tenendo presente che gli standard*

*rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in quanto fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche:*

*a) la superficie totale utile funzionale delle strutture è fissata in un minimo mq 40 per ospite;*

*b) per le camere (bagno escluso):*

*minimo mq 12 per una persona;*

*minimo mq 18 per due persone;*

*c) le restanti aree di attività e di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo di 40 mq per ospite di cui alla precedente lettera a);*

*d) nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento.”*

Con DD n.355 del 17/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre” in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalla DGR n. 2153 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 sono stati assegnati in via provvisoria i posti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017.

Nel punto 7 della DD 355 del 17/12/2020, si precisa che **“nell’ipotesi di istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di Rsa o di centro diurno già esistente, la struttura deve possedere (anche per ampliamenti inferiori ad un nucleo) i requisiti previsti dai RR 4 o 5 del 2019.**

***Nel caso di strutture già autorizzate per la medesima tipologia per cui si richiede l’ampliamento, il nuovo progetto allegato all’istanza deve, pertanto, prevedere tutti i locali/spazi previsti dalla normativa regionale vigente a servizio del nucleo di nuova costituzione. L’unica deroga ammissibile è il mantenimento della metratura delle camere per l’utenza nella parte della struttura già autorizzata purché conforme alla precedente normativa (RR n. 4/2007 o RR n. 3/2005), fermo restando che le camere richieste con l’ampliamento rispettino la metratura prevista dai regolamenti 4 e 5 del 2019”.***

Con nota prot. AOO183\_1028 del 21/01/2021, lo scrivente Servizio, trasmetteva la scheda di valutazione relativa all’istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA non autosufficienti e chiedeva di integrare le carenze rilevate, entro e non oltre 10 giorni della presente, al fine di procedere all’assegnazione dei 6 posti, pari ad un nucleo, così come disposto nella DD 355 del 17/12/2020.

Nello specifico si chiedeva:

- Al legale rappresentante della struttura di integrare le carenze rilevate, al fine di verificarne l’eventuale sanabilità. In merito alle carenze contestate si rimanda specificatamente al punto 6 “*Criteri di attribuzione dei posti nell’ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero di posti richiesti*” della Determina 355 del 17.12.2020;
- Al Comune di San Cassiano di inviare la documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Con pec del 16 febbraio 2021 il Comune di San Cassiano, a seguito della richiesta di integrazione documentale, trasmetteva la seguente documentazione:

- Conformità urbanistica ed edilizia, gennaio 2021;
- Documento d’identità dei Sig.ri . Antonio Potì e Gabriele Petrarca;

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000)
- Allegato 2 stato di progetto;
- Verbale originale di Deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 20.07.2011 avente ad oggetto "Adeguamento struttura residenziale per anziani "Giovanni Catamo" da casa di riposo a RSSA – Approvazione progetto esecutivo";
- Relazione generale- ampliamento della RSSA Giovanni Catamo;
- Visura storica per l'immobile – Visura n. T179997 del 23.10.2019;
- Attestazione conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;
- Rep. n.61452 - Reg.to a Maglie il 4 febbraio 1986 Atto di donazione;

Dall'analisi delle planimetrie trasmesse allo scrivente Servizio in data 16 febbraio 2021, sono state riscontrate delle carenze riportate di seguito:

**Servizi di nucleo** (articolati per piano per nuclei presenti su più piani):

- Assenza locale deposito materiale sporco, con vuotatoio e lavapadelle al piano rialzato;
- Assenza locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo, etc.. al piano rialzato e al primo piano;
- la camera per il personale n. 19 di mq 12,04 presente nella planimetria del 2.12.2019 al primo piano, non risulta più nell'ultima planimetria e in quel locale è stata creata una camera doppia per l'utenza di 15,65 mq, relativa alla richiesta di ampliamento;

**Area destinata alla valutazione e alle terapie**

- Metratura della palestra con attrezzature e presidi necessari per le specifiche attività riabilitative di **dimensione inferiore ai 51 mq.**

Il RR n.5 del 2019 prevede che **"nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento"**, pertanto, considerando che la metratura della palestra di riabilitazione attrezzata prevista per le Rsa non autosufficienti è di minimo 60 mq, applicando la deroga del 15% ( $60 - 15\% = 51\%$ ), la metratura prevista per le strutture preesistenti RSA non autosufficienti deve essere di almeno 51%.

Come si evince, tra l'altro, dalla planimetria precedente, inviata il 2 dicembre 2019, la palestra era di 51 mq, ma nell'ultima planimetria inoltrata in data 16 febbraio 2021 allo scrivente Servizio, la metratura della palestra è stata ridotta per creare un altro locale "Erogazione attività riabilitazione".

In ultimo e in via gradata rispetto alle deduzioni precedenti si rileva che la metratura di alcune camere per l'utenza nella parte della struttura già autorizzata è stata ridotta per realizzare le camere costituenti il nuovo nucleo.

In particolare:

al **piano rialzato**:

la camera doppia n.21 originariamente di mq 19,51 è stata ridotta e risulta nell'ultima planimetria pari a 15,80 mq;

al **primo piano**:

- la camera doppia n.12 originariamente di mq 14,61 mq, è stata ridotta e risulta nell'ultima planimetria pari a 15,61 mq.
- la camera doppia n. 20 era di 19,51 mq, è stata ridotta e risulta nell'ultima planimetria pari a 15,82 mq;
- la camera doppia n.22 era di mq 22,30, è stata ridotta e risulta nell'ultima planimetria pari a 20,15mq.

Tenuto conto che il nuovo progetto allegato all'istanza, relativo all'ampliamento, non prevede tutti i locali/spazi previsti dalla normativa regionale vigente a servizio del nucleo di nuova costituzione si pronome di modificare la DD n. 355 del 2020 come segue:

- VIII. modificare l'Allegato 6 – *“RSA non autosufficienti RR 4 del 2019 I Bimestre”* – Istante Comune di San Cassiano gestore Advisor (Via Lubelli n. 1) revocando l'assegnazione dei 6 posti letto assegnati e aggiungendo nella voce note/motivazione la seguente motivazione *“il nuovo progetto allegato all'istanza, relativo all'ampliamento, non prevede tutti i locali/spazi previsti dalla normativa regionale vigente a servizio del nucleo di nuova costituzione”*;
- IX. Riportare nella colonna 13 denominata *“posti rimanenti”* dell'Allegato 6 nella riga corrispondente al DSS di Poggiardo n. 6 posti letto che aggiungendosi ai 25 già disponibili diventano n. 31 pl residui;

**Per tutto quanto sopra rappresentato si propone di modificare la DD 355 del 17/12/2020 nei seguenti punti:**

- I. modificare l'Allegato 7 – *“Centro diurno non autosufficienti RR 4/2019 I bimestre”* – DSS San marco in Lamis – San Giovanni Rotondo – Istante Silente (Via Foggia km 2,52) revocando l'assegnazione dei 30 posti assegnati e aggiungendo nella voce note/motivazione la motivazione sopra riportata da *“Rilevato che l'art. 23-quater del D.P.R. 380/2001.....”* fino a *“.....definitività la Legge prevede quale atto propedeutico che il Comune attesti l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art 7 comma 2)”*;
- II. Conseguentemente annullare la scheda relativa alla Valutazione comparativa di cui alla DGR 2037 del 2013 – DSS San Marco il Lamis in quanto Silente (Via Foggia Km 2,52) essendo carente dei requisiti urbanistico - edilizi non accede alla valutazione comparativa e i posti presenti nel distretto sono sufficienti a soddisfare gli altri due istanti;
- III. Provvedere all'assegnazione provvisoria di 26 posti richiesti per Centro diurno non autosufficienti alla Società Cooperativa Gargano salute (Via Adua n. 1);
- IV. Disporre l'invio della richiesta di integrazione documentale con successiva comunicazione, alla Soc. Cooperativa Gargano Salute per l'istanza relativa al Centro diurno non autosufficienti sita in San Giovanni Rotondo alla Via Adua n. 1;
- V. Riportare nella colonna 13 denominata *“posti rimanenti”* dell'Allegato 7 nella riga corrispondente al DSS San marco in Lamis il n. 1 posti residui;
- VI. modificare l'Allegato 7 – *“Centro diurno non autosufficienti RR 5/2019 I bimestre”* – DSS Margherita di Savoia – San Ferdinando di Puglia – Istante Metropolis consorzio di cooperative sociali arl onlus ( Via Trinitapoli n. 14) revocando l'assegnazione dei 30 posti assegnati (di cui 25 disponibili nel distretto e 5 concessi per completamento del nucleo) e aggiungendo nella voce note/motivazione la motivazione sopra riportata da *“Tenuto conto che l'immobile di proprietà comunale .....”* fino a *“.....non costituisce un “titolo di proprietà, diritto reale di godimento o altro titolo legittimante” nei confronti della società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus”*;
- VII. Riportare nella colonna 13 denominata *“posti rimanenti”* dell'Allegato 7 nella riga corrispondente al DSS Margherita di Savoia n. 25 posti residui;
- VIII. modificare l'Allegato 6 – *“RSA non autosufficienti RR 4 del 2019 I Bimestre”* – Istante Comune di San Cassiano gestore Advisor (Via Lubelli n. 1) revocando l'assegnazione dei 6 posti letto assegnati e aggiungendo nella voce note/motivazione la seguente motivazione *“il nuovo progetto allegato all'istanza, relativo all'ampliamento, non prevede tutti i locali/spazi previsti dalla normativa regionale vigente a servizio del nucleo di nuova costituzione”*;
- IX. Riportare nella colonna 13 denominata *“posti rimanenti”* dell'Allegato 6 nella riga corrispondente al DSS di Poggiardo n. 6 posti letto che aggiungendosi ai 25 già disponibili diventano n. 31 pl residui;

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**DETERMINA**

- I. modificare l'Allegato 7 – *“Centro diurno non autosufficienti RR 4/2019 I bimestre”*– DSS San marco in Lamis – San Giovanni Rotondo – Istante Silente (Via Foggia km 2,52) revocando l'assegnazione dei 30 posti assegnati e aggiungendo nella voce note/motivazione la motivazione sopra riportata da *“Rilevato che l'art. 23-quater del D.P.R. 380/2001.....”* fino a *“.....definitività la Legge prevede quale atto propedeutico che il Comune attesti l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art 7 comma 2)”*;
- II. Conseguentemente annullare la scheda relativa alla Valutazione comparativa di cui alla DGR 2037 del 2013 – DSS San Marco il Lamis in quanto Silente (Via Foggia Km 2,52) essendo carente dei requisiti urbanistico - edilizi non accede alla valutazione comparativa e i posti presenti nel distretto sono sufficienti a soddisfare gli altri due istanti;
- III. Provvedere all'assegnazione provvisoria di 26 posti richiesti per Centro diurno non autosufficienti alla Società Cooperativa Gargano salute (Via Adua n. 1);
- IV. Disporre l'invio della richiesta di integrazione documentale con successiva comunicazione, alla Soc. Cooperativa Gargano Salute per l'istanza relativa al Centro diurno non autosufficienti sita in San Giovanni Rotondo alla Via Adua n. 1;
- V. Riportare nella colonna 13 denominata *“posti rimanenti”* dell'Allegato 7 nella riga corrispondente al DSS San marco in Lamis il n. 1 posti residui;
- VI. modificare l'Allegato 7 – *“Centro diurno non autosufficienti RR 5/2019 I bimestre”*– DSS Margherita di Savoia – San Ferdinando di Puglia – Istante Metropolis consorzio di cooperative sociali arl onlus ( Via Trinitapoli n. 14) revocando l'assegnazione dei 30 posti assegnati (di cui 25 disponibili nel distretto e 5 concessi per completamento del nucleo) e aggiungendo nella voce note/motivazione la motivazione sopra riportata da *“Tenuto conto che l'immobile di proprietà comunale .....”* fino a *“.....non costituisce un “titolo di proprietà, diritto reale di godimento o altro titolo legittimante” nei confronti della società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus”*;
- VII. Riportare nella colonna 13 denominata *“posti rimanenti”* dell'Allegato 7 nella riga corrispondente al DSS Margherita di Savoia n. 25 posti residui;
- VIII. modificare l'Allegato 6 – *“RSA non autosufficienti RR 4 del 2019 I Bimestre”* – Istante Comune di San Cassiano gestore Advisor (Via Lubelli n. 1) revocando l'assegnazione dei 6 posti letto assegnati e aggiungendo nella voce note/motivazione la seguente motivazione *“il nuovo progetto allegato all'istanza, relativo all'ampliamento, non prevede tutti i locali/spazi previsti dalla normativa regionale vigente a servizio del nucleo di nuova costituzione”*;
- IX. Riportare nella colonna 13 denominata *“posti rimanenti”* dell'Allegato 6 nella riga corrispondente al DSS di Poggiardo n. 6 posti letto che aggiungendosi ai 25 già disponibili diventano n. 31 pl residui;

di notificare il presente provvedimento a:

- Metropolis consorzio di cooperative sociali arl onlus, in persona legale rappresentante p.t., (Metropolis.consorzio@pec.it)
- Al Comune di San Ferdinando di Puglia staff@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it;
- Al Comune di San Giovanni Rotondo (comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it)
- SILENTE srl ([silente@pec.it](mailto:silente@pec.it))([silentesrls@pec.it](mailto:silentesrls@pec.it)) in persona legale rappresentante p.t.;
- Al Comune di San Cassiano

Il presente provvedimento:

- a) Sarà Pubblicato sul Burp;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**

(Giovanni Campobasso)